

Novità del mese di febbraio 2013

DUVRI Valutazione Rischi Interferenziali: quando scatta l'obbligo

Negli appalti pubblici o privati, è opportuno che siano realizzati la cooperazione e il coordinamento tra i committenti e gli appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza "globale" delle opere e dei servizi da realizzare. Questo obiettivo risulta essere raggiungibile mediante l'elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l'attività di cooperazione, di coordinamento e di informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini della eliminazione, ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all'interferenza delle diverse lavorazioni.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), elaborato a cura del Committente/Datore di Lavoro, racchiude le linee guida che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi presenti. Appare evidente che anche in tema di sicurezza il Committente ha un reale e concreto interesse a scegliere un interlocutore commerciale affidabile, la cui corretta organizzazione imprenditoriale risulti anche adeguata in termini di Sicurezza per i propri dipendenti.

Il Datore di Lavoro *Committente* è, quindi, il soggetto obbligato all'elaborazione del DUVRI e alla consegna dello stesso alle imprese coinvolte.

Il DUVRI, oltre a costituire un obbligo penalmente sanzionato in caso di violazione, è anche un importante strumento di controllo della lavorazione e delle norme antinfortunistiche applicate dal Committente per effettuare una reale valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione del Sistema di Sicurezza approntato dall'Appaltatore. Infatti, il presupposto per la redazione del DUVRI è sia l'analisi dell'organizzazione imprenditoriale delle due Aziende con particolare riferimento ai punti di contatto tra le stesse, sia l'analisi dei due diversi Sistemi di Sicurezza adottati; una reale ed efficace cooperazione tra gli RSPP (quello dell'impresa Committente e quello dell'impresa Appaltatrice) costituisce un importante strumento di controllo.

Questo documento deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in particolare:

- al contratto di appalto o di opera dovrà essere allegato il DUVRI;
- nel contratto dovranno essere specificati, a pena di nullità ex art. 1418, Codice Civile, i costituire della Sicurezza "*propri connessi allo specifico appalto*". A titolo di esempio, volendo ipotizzare quali possano essere i costi della Sicurezza che devono essere considerati e specificati nel DUVRI, è possibile indicare:
 - i costi relativi all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) utilizzati dai lavoratori;
 - il costo approssimativo degli apprestamenti utilizzati;
 - il costo relativo all'informazione e alla formazione effettuata a tutti i lavoratori per eseguire lo specifico appalto;
 - i costi relativi a eventuali mezzi e servizi di protezione collettiva;
 - i costi relativi a eventuali procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
 - il costo eventualmente sostenuto per la consulenza erogata da un professionista specializzato in materia di sicurezza RSPP e di Sorveglianza Sanitaria;
 - gli eventuali altri costi specifici.

Il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In questo documento non devono essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto si tratta di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'Appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione.

Quindi in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda il Datore di Lavoro deve verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi e fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono operare.

L'obbligo del DUVRI non è applicato ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o di attrezzature nonché ai lavori o ai servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni.

ENGINEERING & SERVICE, è a disposizione per ogni ulteriore informazione.